



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Bagnolo Mella (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "Tuel");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "Tusp");

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnolo Mella (BS) n. 3 del 9 aprile 2026, recante *"affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l."*, trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, Tusp via pec il 17 aprile 2026, e assunta al protocollo

generale Cdc n. 3915 in pari data e al protocollo pareri Tusp n. 8/2026;

Vista la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 17 aprile 2026 il Comune di Bagnolo Mella (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 Tusp, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9 aprile 2026, recante *"affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene urbana e acquisizione della partecipazione societaria in C.B.B.O. S.r.l."* (di seguito anche CBBO), corredata dalla seguente documentazione: relazioni ex artt. 14 e 17, d.lgs. n. 201/2022; relazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016; statuto e documentazione societaria.

In tale sede l'Ente delibera di procedere all'acquisizione di *"una partecipazione pari all'1% dell'unica quota societaria nella società C.B.B.O. S.r.l. tramite aumento di capitale per un controvalore pari ad Euro 28.771,60"*, con connesso affidamento tramite *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per dieci anni (*"dal 1° luglio 2026 sino a tutto il 30 giugno 2036"*).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. "a", nn. 1-2, della legge 5 agosto 2022, n. 118) delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

I parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili,

una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria (cfr. del. Sez. Lombardia n. 161/2022/PAR). Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. ancora del. della Sezione n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali *ex art. 4 Tusp*;
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. Tanto premesso, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i su esposti parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, Tusp).

A.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022), occorre osservare che il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi di interesse economico generale (cfr. d.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 201/2022). Di conseguenza, la fattispecie in esame rientra tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 1, lett. a) Tusp.

Tali profili sono espressamente enunciati dalla delibera in esame, la quale peraltro richiama – in punto di disamina delle competenze istituzionali – anche l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 cit. e la giurisprudenza formatasi al riguardo, laddove la norma *“affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52)”* (ivi, pag. 2).

Analoghi rilievi vengono formulati nelle due relazioni allegate alla delibera in esame, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 Tusp e dell'art. 14 d.lgs. n. 201/2022.

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere motivazionale.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Soffermando l'attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, va anzitutto rammentato che, come affermano le Sezioni riunite in sede di controllo, *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

B.1) Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, occorre fare riferimento alla relazione *ex art. 17* d.lgs. n. 201/2022, allegata alla delibera CC n. 3/2026 inviata alla Sezione.

Si segnala che l'elaborato dà conto dei principali indicatori di bilancio di CBBO, pur non riportandoli in un unico prospetto riassuntivo, a differenza di quanto occorso in fattispecie identiche *in parte qua* sottoposte al controllo della Sezione (cfr. da ultimo del. n. 152/2026/PASP).

Segnatamente, vengono dapprima analizzati i risultati storici dell'ultimo quinquennio

della società e il Patrimonio Netto correlato, come da seguente tabella:

Bilancio al 31/12	2024	2023	2022	2021	2020
Patrimonio Netto (P.N.)*	2.880 €	2.762 €	2.701 €	2.567 €	2.379 €
Incremento P.N. (N su N-1)	4,27%	2,26%	5,22%	7,90%	9,43%

*dati in migliaia di euro.

Fonte: Relazione ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022 (pag. 36), all. del. CC n. 3/2026.

Di talché, “analizzando i risultati della società negli ultimi cinque anni si segnala un andamento sempre positivo del patrimonio netto superiore ai € 2,8 mln a chiusura dell’esercizio 2024. Tale valore, oltre a garantire una crescita di valore per la pubblica amministrazione e per tutti i cittadini, costituisce anche un elemento di “copertura” a favore dei soci, che sarebbero chiamati ad un impiego di risorse solo in caso di perdite superiori ai € 2,8 mln” (ivi pag. 36).

Il medesimo elaborato riporta l’andamento del valore della produzione (VP) nel periodo 2020/2024, anche ai fini della sussistenza dei requisiti per l’in house providing:

Anno	Valore della produzione CBBO	di cui – attività verso Enti soci	di cui – attività verso terzi	Incidenza attività verso terzi
2020	12.344.805 €	11.899.580 €	445.225 €	3,6%
2021	15.803.125 €	15.275.020 €	528.105 €	3,3%
2022	17.009.157 €	16.397.744 €	611.413 €	3,6%
2023	18.165.084 €	17.556.076 €	609.008 €	3,4%
2024	19.851.048 €	19.188.454 €	662.594 €	3,3%
Totale	83.173.219 €	80.316.874 €	2.856.345 €	3,4%

Fonte: Relazione ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022 (pag. 10), all. del. CC n. 3/2026.

Viene poi operato un raffronto con i valori di redditività operativa di aziende consimili operanti nel settore dei rifiuti, sulla base dell’analisi “dei prospetti contenuti nel GreenBook 2025, la pubblicazione annuale della Fondazione Utilitatis (...) in particolare per operatori medi e impegnati nei servizi di raccolta e senza integrazione impiantistica” (pag. 28):

	Aziende di sola raccolta (Greenbook 2025)	CBBO
EBITDA / VP	8%	8%
EBIT / VP	3%	5%
Risultato d’esercizio / VP	2%	2%
ROE	5%	14%
ROI	6%	17%
ROS	3%	5%

Fonte: Relazione ex art. 17 d.lgs. n. 201/2022 (pag. 28), all. del. CC n. 3/2026.

Si rammenta, al riguardo, che il rapporto EBITDA / VP misura il margine operativo lordo (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) rispetto al valore della produzione, mentre la formula EBIT / VP indica il rapporto tra utile operativo

(*Earnings Before Interest and Taxes*) e valore della produzione stesso. Del pari, si segnala che il ROI (*Return on Investment*) misura la redditività del capitale investito, il ROE (*Return on Equity*) valuta il rendimento del capitale proprio per i soci, mentre il ROS (*Return on Sales*) indica il margine operativo rispetto alle vendite.

All'esito del raffronto tra i dati CBBO e quelli degli operatori medi, secondo l'elaborato emergono *"valori in linea tenuto conto della sua natura in house providing con conseguente possibilità di generare meno redditività ai soci al fine di mantenere calmierati i costi all'utenza (o ai soci stessi)"* (cfr. relazione ex art. 17 cit., pag. 28).

Si conclude quindi che *"i dati mostrano un assetto equilibrato e privo di criticità, con indicatori di solidità in linea con i benchmark nazionali e con tariffe applicate agli utenti che risultano sostenibili e competitive rispetto ai valori medi di settore. Le relazioni sottolineano inoltre la capacità della società di preservare la stabilità economica pur in un contesto di crescente complessità e di variazioni nei costi di approvvigionamento, garantendo comunque efficienza e mantenendo un quadro tariffario coerente con le prescrizioni ARERA. Nel complesso, i risultati confermano la bontà del modello gestionale adottato (...)"* (ivi pag. 38).

B.2) Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la richiamata relazione ex art. 17, d.lgs. n. 201/2022 argomenta espressamente che *"la partecipazione in capo all'Ente garantisce un'esposizione contenuta rispetto alla fluttuazione dei risultati netti della società, a prescindere dalla solidità patrimoniale attualmente in essere. Anche a fronte di perdite rilevanti, il conferimento richiesto all'Ente risulterebbe comunque contenuto (...)* La nuova partecipazione in C.B.B.O non costituirebbe, pertanto, un elemento di criticità in termini di esposizione economico-finanziaria per il Comune di Bagnolo Mella, anche in considerazione dei risultati conseguiti dal tempo dalla società e dalla riserva di valore generata nel tempo da quest'ultima, che costituisce un elemento di concreta solidità ed un margine di sicurezza per l'Ente, in virtù di ipotetiche riduzioni del capitale sociale al di sotto del minimo legale. In conclusione, non si registrano effetti sul bilancio comunale" (pag. 36).

Parimenti, l'istruttoria condotta dall'Ente dà atto che *"nell'ambito delle analisi condotte per la verifica della sostenibilità aziendale, è stato richiesto al management aziendale di attestare l'assenza, nell'ambito della pianificazione industriale o delle attività note, di investimenti o altre azioni che potrebbero modificare in maniera significativa e peggiorativa l'assetto*

economico, finanziario e patrimoniale della società nonché eventuali profili che rendessero gli indicatori appena riportati e confrontati con i dati di mercato di cui al citato GreenBook non attendibili per il futuro. Il management ha evidenziato l'assenza di tali elementi nella pianificazione aziendale e di non rilevare profili di rischio prospettici tali da rendere gli indici appena descritti non attendibili" (cfr. relazione ex art. 17 cit., pag. 29).

B.3) Infine, sotto l'angolazione della motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, e del raffronto tra autoproduzione ed esternalizzazione, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che il costrutto motivazionale – seppur in termini sintetici – deve essere idoneo “a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio” (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, anzitutto, occorre focalizzare l'attenzione sulla relazione ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022 (pag. 27 ss.), che adopera il metodo della “SWOT analysis” per la comparazione tra le varie tipologie gestionali: gara ad evidenza pubblica; società a partecipazione mista pubblico/privato; affidamento *in house*.

Segnatamente, per ciascuno dei tre modelli è stata elaborata una matrice SWOT del seguente tenore: i) punti di forza (*strength*) da +1 a +3; ii) punti di debolezza (*weakness*) da -3 a -1; iii) opportunità (*opportunities*) da +1 a +3; iv) minacce (*threat*) da -3 a -1.

All'esito del raffronto, viene ravvisata la poeriorità della soluzione *in house* sotto svariati profili (ivi, pagg. 63 ss.; cfr. anche relazione ex art. 17, pagg. 15 ss.), laddove essa:

- i) consente maggiore controllo gestionale;
- ii) evita le rigidità e i maggiori costi derivanti dal mercato locale caratterizzato da condizioni di quasi oligopolio/monopolio;

- iii) permette una gestione industriale stabile e territorialmente prossima;
- iv) ammette l'autoproduzione di parte della filiera, riducendo dipendenze esterne.

Fermo quanto sopra, va opportunamente soggiunto che l'istruttoria condotta dall'Ente ha preso in considerazione anche la *"previsione del costo presunto nel caso di ricorso di gara ad evidenza pubblica"*, con apposite tabelle numeriche, ritenendola quindi non conveniente (cfr. relazione *ex art. 14 cit.*, pagg. 62-63).

B.4) La Sezione prende atto di tutti i su esposti profili.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito esplicitata nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il tema è affrontato principalmente nelle conclusioni della relazione *ex art. 14, d.lgs. n. 201/2022*, a pag. 63 ss.

Viene anzitutto rimarcato che *"l'affidamento diretto a C.B.B.O. emerge come la scelta più vantaggiosa per il Comune di Bagnolo Mella e per la collettività. Questa decisione garantisce la continuità e la qualità del servizio e un controllo diretto da parte dell'Amministrazione sull'erogazione del servizio e sul gestore del medesimo. I benefici concreti offerti da C.B.B.O.*

superano le incertezze e i rischi connessi a una gara pubblica. Optare per l'affidamento in-house offre numerosi vantaggi operativi, tra cui la capacità di C.B.B.O. di fornire un servizio costante e di alta qualità, soddisfacendo le aspettative sia dell'amministrazione che dei cittadini. La lunga esperienza della società e la sua conoscenza approfondita del territorio garantiscono una gestione efficiente delle sfide locali e una risposta pronta alle esigenze emergenti. Altro elemento non trascurabile è l'immediatezza dei rapporti con il gestore del servizio, che essendo soggetto a controllo analogo, consente una più diretta ed efficace condivisione degli obiettivi sottesi al servizio" (cfr. relazione ex art. 14 cit., pag. 63).

A fondamento, l'Amministrazione fa leva sui seguenti punti specifici (ivi, pagg. 69-70):

- a) *"I costi vigenti della gestione in appalto e della gestione dei servizi in capo al Comune di Bagnolo Mella sono più bassi del 12% rispetto ad un campione significativo di comuni lombardi similari (riferimento dati ufficiali anno 2024)";*
- b) *"La proposta organizzativa di C.B.B.O. è coerente con l'attuale modello organizzativo";*
- c) *"Gli standard dei servizi sono dettagliati puntualmente nel disciplinare di servizio evidenziando proposte migliorative dal punto di vista qualitativo dei servizi offerti";*
- d) *"Il costo del servizio complessivo contenuto nella proposta C.B.B.O., pari a euro 1.338.408 (IVA Esclusa) al netto del c.d. "sharing" dei ricavi derivanti dalla valorizzazione delle frazioni merceologiche riciclabili è in linea con i costi attuali rivalutati";*
- e) *"Tale costo è inoltre al di sotto del costo presunto nello scenario di affidamento a gara ad evidenza pubblica. Analisi preliminari effettuate in previsione della nuova gara di appalto dei servizi ipotizzavano un costo annuo per i servizi in appalto di 1.398.171 (IVA Esclusa). Nell'ipotesi di un ribasso del 4%, l'importo contrattuale presunto sarebbe di 1.342.244 euro su base annua, al netto dei benefici per la valorizzazione dei materiali recuperati (valore IVA Esclusa)";*
- f) *"L'offerta di C.B.B.O. è quindi più vantaggiosa dal punto di vista economico rispetto allo scenario gara di appalto senza considerare i vantaggi qualitativi del nuovo affidamento";*
- g) *"Le valutazioni effettuate evidenziano pertanto una condizione migliorativa della proposta di C.B.B.O. Srl".*

La Sezione prende atto.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità

dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il tema è trattato nella relazione *ex art. 5 Tusp* (pag. 14).

Sotto una prima angolazione, il referto dà atto della positiva *"sussistenza dei requisiti in-house della società C.B.B.O Srl"*, posto che:

- *"la società ha un capitale sociale 100% pubblico e pertanto soddisfa il requisito di assenza di capitali privati nella società";*
- *"è stata verificata la presenza di clausole di controllo analogo che, in considerazione dello Statuto della Società, si manifestano nelle tre classiche forme di controllo: ex ante, in itinere, ex post";*
- *"la quasi totalità delle attività sono rivolte esclusivamente ai Comuni soci, pertanto, il fatturato prodotto rispetta il requisito di produzione di almeno l'80% nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Il fatturato annuo verso altri clienti è decisamente residuale, ponendosi in rapporto di diretta complementarità rispetto alle attività svolte nei confronti dei soci, utilizzando le medesime risorse umane e materiali, e conseguendo così una migliore efficienza dei fattori produttivi della società".*

Sotto ulteriore angolazione, viene affermata la *"compatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato e concorrenza"* laddove *"con riferimento all'analisi di congruità del servizio"* risultano *"rispettati i quattro criteri della cd. Sentenza Altmark successivamente ripresi dal c.d. "Pacchetto SIEG", in quanto l'affidamento è stato effettuato sulla base di un contratto di servizio in cui gli obblighi di servizio sono stati definiti in modo chiaro e in cui il corrispettivo è chiaramente identificato (e regolato a livello nazionale da un'Autorità indipendente di settore) e riconosciuto sulla base di un'analisi di congruità effettuata anche con riferimento a una valutazione rispetto al mercato di riferimento"*.

La Sezione prende atto.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 Tusp, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Come evidenzia la del. CC in esame, *"in data 20.03.2026, è stata avviata la consultazione*

pubblica mediante la pubblicazione – della deliberazione n. 65 – all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente per almeno 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 20.03.2025 e fino al 04.04.2026, della proposta progettuale tecnico – operativa trasmessa dalla società C.B.B.O. S.r.l. e delle menzionate relazioni istruttorie”, senza che siano “pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi” (pag. 5)

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nelle considerazioni sopra esposte rende parere positivo sulla deliberazione CC n. 3 del 9 aprile 2026 del Comune di Bagnolo Mella (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco del Comune di Bagnolo Mella (BS) e al Presidente del Consiglio Comunale, perché ne informino l’Assemblea.

ORDINA

al Comune di Bagnolo Mella (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

4 giugno 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)